

Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la determinazione della Provincia n. 284 del 18 febbraio 2024 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata "18[^] TH GRAN PREMIO DEL MONTESERRA - Ragazzi del VEGA 10" organizzata dalla "ASSOCIAZIONE SPORTIVA PISA ROAD RUNNERS CLUB A.S.D., in programma per il giorno 2 marzo 2024, come da programma di seguito indicato:

- Partenza: ore 15,00 via Roma (zona Certosa di Calci);
- Arrivo: dalle ore 16,45 c/o Prato Ceragiola, frazione di Buti (PI);

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa, per la Provincia di Pisa, tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio del Comune di CALCI e BUTI;

VISTE le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali si precisa che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art.6, commi 1 e 7 del C.d.S.;

VISTO l'art.7, comma 3, del C.d.S. che dispone "Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

per il giorno 2 marzo 2024 la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, , sulle strade di cui agli artt. 6 e 7, c.3, del C.d.S. ricadenti nel territorio della provincia di Pisa interessate dal percorso di gara, riprodotti nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara podistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana podistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

p. Il Dirigente Area III Viceprefetto Vicario Motolese

Alla Polizia Provinciale

Alla Questura di

PISA

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

PISA

Alla Sezione Polizia Stradale di

Ai Sigg. Sindaci di

CALCI

BUTI

Ad Autolinee Toscana autolineetoscana@pec.it

Al servizio 118 direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it

All'Ufficio Informatica sede informatica.pref_pisa@interno.it
Alla Associazione Sportiva Pisa Road Runners info@pisarrc.it pisarrc@pec.it